COMUNE DI FLERO **PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

DA GARANTIRE

IN CASO DI SCIOPERO

Approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 69 del 11.06.2003
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 17.06.2003 al 01.07.2003
Esecutivo ai sensi di Legge in data 27.06.2003

Ripubblicato all'albo pretorio dal 03.07.2003 al 17.07.2003
divenuto efficace il 18.07.2003

REGOLAMENTO COMUNALE dei
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 - Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 12.06.1990, n. 146, i **servizi pubblici** da considerarsi **essenziali** sono i seguenti:

a) stato civile e servizio elettorale, con reperibilità di n. 1 ora;
b) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica, con reperibilità;
c) trasporto scuola bus relativamente alla scuola materna;
d) servizi concernenti l'istruzione pubblica - scuola materna.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti **prestazioni indispensabili** per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) raccoglimento delle registrazioni di morte e di nascita;
b) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
c) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
d) servizio di polizia municipale da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
    - attività richieste dall'autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
    - attività antinfortunistica e di pronto intervento;
    - assistenza al servizio e in caso di sgombero della neve ed altri eventi climatici (es. alluvioni).
e) Servizio di protezione civile: da presidiare con personale della P.M., dell' Uff. tecnico - operatori ecologici.

Art. 2 – Contrattazione decentrata e contingenti di personale

1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati, per le diverse professionalità e qualifiche di personale addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordo decentrato stipulato tra l'ente e le organizzazioni sindacali
2. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il

diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione nel caso questa sia possibile.

Art. 3 – Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione degli scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a darne avviso mediante affissioni all'albo pretorio e bacheche locali, contenente i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
   a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
   b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
   c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
   d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti;
   e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione d sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
   f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
   a) dal 23 dicembre al 07 gennaio per tutti i servizi;
   b) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti limitatamente

al servizio di polizia municipale;

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturale.

Art. 4 – Disciplina particolare per il personale delle scuole materne

In occasione di ogni sciopero il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

Art. 5 – Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali aziendali, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione tra i rappresentanti sindacali aziendali, il Sindaco e il Segretario comunale.

2. Gli stessi soggetti provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni dall'apertura del confronto.

3. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto.

4. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato. In caso di esito negativo nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Art. 6 – Norma finale

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dagli articoli precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dall' "Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000 nel comparto "Regioni – Autonomie Locali" " ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2.